



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO

Il giudice

dott. Luca Caputo

nel procedimento r.g.n. **7019/2015**

avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 429 e 442

C.p.C.,

la seguente

SENTENZA

TRA

P.M E P.C.T, quali genitori esercenti la potestà sul minore P.A.M.N.,
nato a (...) il (...)2001, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine
del ricorso, dall'avv. Domenico Porcelluzzi, presso il cui studio in Barletta,
alla via G. De Nittis n. 45, elettivamente domicilia

RICORRENTE

E

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari,
presso i cui uffici, alla via Melo n. 97, domicilia ope legis

RESISTENTE

CONCLUSIONI

All'udienza del **9 gennaio 2019** la causa è decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della sentenza, a seguito di discussione orale come da verbale d'udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto

Con ricorso depositato il 12.10.2015, P.M. e P.C.T., quali genitori esercenti la potestà sul minore P.A.M.N., hanno dedotto che quest'ultimo, nato il (...) in condizioni di buona salute, dopo essere stato sottoposto presso la ASL di appartenenza alle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate previste dal calendario vaccinale regionale, ha manifestato un progressivo disinteresse verso il mondo esterno e una progressiva regressione delle pregresse acquisizioni psicomotorie e di comunicazione verbale. In particolare, da una serie di indagini diagnostiche svolte sul minore, è emerso che quest'ultimo, in seguito alle vaccinazioni, ed in mancanza di malattie congenite genetiche infettive e dimsetaboliche, ha manifestato sintomi di encefalopatia caratterizzata da disturbi del linguaggio con sintomi tipici della sindrome autistica. Ciò ha trovato riscontro nella consulenza di parte redatta dal dott. (...), che ha evidenziato la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie riscontrate e le vaccinazioni alle quali è stato sottoposto il minore. Sulla scorta di questa premessa hanno quindi prospettato che il minore ha diritto a conseguire l'indennizzo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 210/92, ossia l'assegno vitalizio corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324/59 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.

In conseguenza di ciò hanno chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il diritto del minore a conseguire i benefici di cui alla legge n. 210 del 25 febbraio 1992, con condanna del Ministero della Salute al pagamento dell'assegno vitalizio corrispondente alla ascrivibilità della malattia contratta alla categoria di cui alla Tab. A del d.p.r. n. 834/81, a decorrere dalla domanda amministrativa; con vittoria di spese con attribuzione.

Costituitosi in giudizio, il Ministero della Salute ha eccepito l'infondatezza della domanda, stante anche l'assenza del nesso di causalità tra la patologia riscontrata e le vaccinazioni.

Nel corso del giudizio è stata espletata una c.t.u. tesa ad accertare, tra l'altro, la compatibilità causale tra la patologia e le vaccinazioni cui è stato sottoposto il minore.

All'udienza odierna la causa è trattata per la prima volta da questo giudice, che la decide con la presente sentenza.

LA DECISIONE

Questioni preliminari

1. Preliminarmente va confermata l'ordinanza con la quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza disporre la rinnovazione della c.t.u. chiesta dalla parte ricorrente.

Sul punto, infatti, aldilà di quanto si evidenzierà nel prosieguo in ordine alla correttezza e completezza della consulenza tecnica d'ufficio sul piano motivazionale, deve osservarsi che non risultano in realtà formulate specifiche censure alla consulenza d'ufficio, se non quella di non aver motivato rispetto a quanto evidenziato nella consulenza tecnica di parte allegata al ricorso.

Si tratta di una censura non condivisibile e che non inficia il percorso logico-argomentativo della consulenza d'ufficio, poiché deve escludersi che sussista un obbligo generalizzato per il consulente tecnico d'ufficio di motivare in relazione a valutazioni contenute in una perizia di parte. Il consulente d'ufficio, infatti, ha posto alcuni argomenti alla base della soluzione tecnica cui è giunto, con la conseguenza che è in relazione a tali elementi che la parte avrebbe dovuto sollevare contestazioni specifiche.

Del resto, se è stata ammessa una consulenza tecnica d'ufficio proprio al fine di accertare, tra l'altro, il nesso di causalità tra le vaccinazioni e la patologia da cui è affetto il minore, è proprio perché si è ritenuto necessario lo svolgimento di un accertamento peritale da parte di un consulente terzo e imparziale.

2. Ancora in via preliminare va osservato che sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute.

Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione, ponendo fine ad un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ha stabilito che *"in tema di controversie relative all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 in*

favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l'accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale” (cfr., Cass. SS.UU. n. 12538/2011 e Cass. Sez. Lav. n. 29311/2011).

La Corte di Legittimità, nella sentenza emessa a Sezioni Unite, dopo aver ricostruito l'evoluzione normativa in materia di tutela della salute, in particolare riguardo alla ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni a seguito della modifica dell'art. 117 Cost., ha affermato che le disposizioni sul contenzioso sanitario contenute nei Decreti del Presidente Del Consiglio dei Ministri del 26.5.2000 e del 24.7.2003 relative al conferimento di funzioni alle Regioni e da queste alle ASL non implicano un regola processuale sulla legittimazione passiva nei procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento di diritti spettanti ai cittadini.

La Suprema Corte ha quindi aggiunto che l'art. 5 della l. n. 210/1992 continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera e che questa competenza è stata fatta salva dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle Regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo e di attribuzione alle regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica. Pertanto, conclude la Corte, così come il Ministro della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l'azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l'indennizzo. Ne consegue che sussiste la legittimazione passiva a resistere in giudizio del Ministero della Salute, peraltro non contestata.

Il merito

1. Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.

Ai sensi della l. n. 210/1992, chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria

italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato. L'indennizzo spetta altresì ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati; agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV; a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali; alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo occorre che si fornisca la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la vaccinazione obbligatoria cui è stato sottoposto il soggetto che lamenta l'insorgenza della patologia e quest'ultima.

2. Nel caso di specie deve escludersi la sussistenza del nesso di causalità.

Com'è noto, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, l'accertamento del nesso di causalità nei giudizi civili passa attraverso due momenti: il primo (detto della causalità materiale o di fatto), teso alla ricostruzione del fatto storico, inteso come legame tra condotta ed evento dannoso, in ordine al quale i criteri seguiti dall'interprete sono analoghi a quelli dettati in sede penale agli artt. 40 e 41 c.p.; il secondo (detto della causalità giuridica), teso all'individuazione dei danni che devono essere oggetto di risarcimento e che devono risultare consequenziali al predetto accertamento del fatto, in ordine al quale opera la regola di cui all'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. n. 26042/10, n. 8885/10 e n. 11609/05).

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale nesso di causalità può dirsi sussistente o allorquando il danno può essere considerato una conseguenza inevitabile della condotta, ovvero allorquando costituisce una

conseguenza altamente probabile e verosimile della seconda, sulla base di ragionevoli e seri criteri di probabilità scientifica, che consentano di tradurre in termini di certezze giuridiche, sulla base di ulteriori elementi idonei emersi dagli atti processuali, le astratte conclusioni svolte in termini probabilistici (cfr. Cass. n. 23059/09).

3. Applicando tali principi al caso di specie deve escludersi che possa ritenersi provata la sussistenza del nesso di causalità tra le vaccinazioni obbligatorie somministrate al minore e la sindrome autistica che lo ha colpito.

Sul punto, in primo luogo, il nesso di causalità è stato escluso dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, redatta dalla dott.ssa (...), che ha evidenziato che dalla anamnesi effettuata non sono emersi elementi sufficienti a consentire di conoscere le condizioni di salute del minore al momento della vaccinazione; circostanza che assume rilievo perché non consente di escludere che fattori pregressi o concomitanti possano aver determinato o concorso a determinare l'insorgenza della sindrome autistica.

Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio ha messo in luce l'assenza di un coefficiente di ragionevole probabilità scientifica che correli la patologia riscontrata alle vaccinazioni e in particolare alla vaccinazione cd. esavalente, cui si fa specifico riferimento nel ricorso, evidenziando che la letteratura scientifica in materia non riconosce tale correlazione causale.

Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio appaiono pienamente condivisibili perché adeguatamente motivate con riferimento sia alla documentazione medica che ai parametri medico-scientifici di riferimento.

Sul punto, in particolare, deve evidenziarsi che correttamente il consulente d'ufficio ha escluso il nesso di causalità, richiamando l'assenza di riscontri nella lettura scientifica della prospettata correlazione causale tra la somministrazione delle vaccinazioni, in particolare di quella esavalente, e insorgenza dell'autismo.

E' circostanza notoria, infatti, che se, da un lato, soprattutto negli ultimi anni, hanno suscitato notevole attenzione presso l'opinione pubblica alcuni studi scientifici che hanno posto in luce la possibile correlazione causale tra la somministrazione di alcuni vaccini e l'insorgenza di patologie come

l'autismo, dall'altro lato, si tratta di elaborazioni che non hanno ricevuto la piena condivisione da parte del mondo scientifico, che ha escluso che vi siano elementi sufficienti tali da indurre a ritenere tale correlazione sussistente in termini di certezza o di elevata probabilità statistica.

Ciò, del resto, è evidenziato anche nella consulenza tecnica di parte allegata al ricorso, in cui, dopo aver premesso che *"La posizione delle Società Scientifiche di settore (Pediatria ed Igiene Preventiva) è stata sempre di assoluzione dei vaccini e di netta chiusura, negando qualsivoglia correlazione di possibili effetti avversi alle vaccinazioni con le encefalopatie croniche e le malattie neurovegetative"*, si precisa che *"Tale posizione si fonda sulla base di alcuni studi medico-scientifici passati e recenti che hanno confermato la validità e la sicurezza dei protocolli vaccinali per l'infanzia, invalidando le conclusioni di altri studi relativi alla correlazione positiva vaccinazione metalli pesanti cerebrali"*. Sulla scorta di questa premessa lo stesso consulente di parte giunge sul punto alla conclusione che *"A conferma della complessità del tema delle vaccinazioni in discussione ... e dell'incertezza dei dati scientifici a disposizione, va rimarcato che a tutt'oggi non è stato stabilito con certezza di evidenza scientifica l'assoluta assenza di correlazione causa-effetto tra alcune encefalopatie croniche e progressive (disturbi autistici e loro varianti, disturbi pervasivi della personalità, disturbi degli apprendimenti, etc.) e la somministrazione di vaccinazioni con vaccini ottenuti da virus vivi attenuati in uso nei protocolli vaccinali per l'infanzia, atteso che la patogenesi di tali malattie ed i meccanismi di correlazione non risultano del tutto conosciuti e sono ancora molto discussi"* (cfr. pag. 30-31 c.t.p.).

In sostanza, quindi, anche nella consulenza tecnica di parte si mettono in evidenza alcuni approdi consolidati nella comunità scientifica e sinteticamente richiamati anche nella consulenza tecnica d'ufficio, ed in primo luogo quello concernente l'assenza di certezze in ordine ai fattori eziologici che sono alla base di patologie come quelle da cui è affetto il minore ricorrente. Tant'è che lo stesso consulente di parte evidenzia che non vi è certezza scientifica in ordine all' *"assoluta assenza di correlazione causa-effetto tra alcune encefalopatie croniche e progressive e la*

somministrazione di vaccinazioni”, il che non equivale a dire che, al contrario, vi è certezza o che sussiste un elevato grado di probabilità scientifica in ordine a tale correlazione in termini positivi e come sostanzialmente è riconosciuto nella citata parte precedente della consulenza di parte, in cui si richiamano alcuni studi della letteratura medico-scientifica, invero tuttora prevalente, che escludono la correlazione causale tra le patologie in esame e le vaccinazioni.

In altri termini, allo stato attuale, tenuto conto del complessivo quadro della letteratura medico scientifica, richiamato dal consulente d’ufficio e citato anche dal consulente di parte, deve escludersi che possa ritenersi provata la correlazione causale tra somministrazione di vaccini e insorgenza di autismo e patologie similari sia in termini di certezza che in termini di elevata probabilità statistica, il che induce ad escludere la sussistenza del nesso di causalità anche nel caso di specie.

Alla luce di ciò, la domanda va rigettata per mancanza del nesso di causalità.

Spese processuali

La natura dei diritti coinvolti, la sussistenza di precedenti giurisprudenziali di segno diverso rispetto a questa decisione e la vicenda umana alla base della domanda giudiziale giustificano la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, comprese quelle di c.t.u. che, come già liquidate con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti costituite nella misura del 50%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7019/2015 come innanzi proposta, così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese processuali tra le parti;
3. pone le spese di CTU a carico delle due parti costituite nella misura del 50% ciascuna.

Trani, 9.01.2019

Il giudice del Lavoro
Dott. Luca Caputo

